

dito, causa, o pretesto, ferma la pubblica volontà, che abbia passare ne' posteri maschi legittimi tutto ed imperturbabile il godimento e l' usufrutto del fondo, dei miglioramenti, e de' loro prodotti.

XVII. Che siccome per pubblica deliberazione è prescritto, che al caso dell' estinzione della linea mascolina dell' investito, o in quella della diserzione loro dal pubblico Stato, intender si devono devoluti *ipso facto* a nuova pubblica disposizione li fondi concessi, così resta dichiarato, che le persone presso cui l' Autorità pubblica susseguentemente li disponesse, saranno tenuti di risarcire alle femine eredi, e rispettivamente superstiti dell' ultimo defunto, o disertato maschio l' importare a giusta stima delle fabbriche, piantaggioni fruttifere, e ragioni laboratorie che si attrovassero sulli fondi medesimi, dichiarazione questa, che tutelata dalla pubblica fede per maggior beneficio degli amatissimi Sudditi, valerà ad animarli a versare di buona voglia l' industria e sudori proprii nella maggior coltivazione.

XVIII. Che per frenare e reprimere quel stravagante dannevole capriccio, il quale trasporta taluni de' Morlacchi a danneggiare le nuove impiantaggioni e seminazioni appunto per non veder rinnovata cosa alcuna sebbene utile ad evidenza, statuimo che li danneggiatori non solo soccombano a risarcire li danni dati col fondamento delle solite legali stime, ma se in essi si scorgesse pravo pen-